

REGOLAMENTO (CEE) N. 419/91 DELLA COMMISSIONE**del 21 febbraio 1991****che modifica il regolamento (CEE) n. 3797/90 recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di alcuni frutti rossi semitrasformati originari della Polonia e della Jugoslavia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3797/90 della Commissione⁽³⁾ ha stabilito un prezzo minimo all'importazione di taluni frutti rossi congelati senza aggiunta di zucchero, distinguendo tra frutti interi e altri frutti; che al paragrafo 4 dello stesso articolo sono definite le condizioni di applicazione del prezzo fissato per la categoria «frutti interi» e per la categoria «altri»;

considerando che, onde evitare divergenze nell'applicazione della misura di cui trattasi, è opportuno precisare maggiormente in quali casi i frutti interi sono assoggettati al prezzo minimo fissato per la categoria «frutti interi», mentre altri frutti interi possono beneficiare del prezzo minimo inferiore applicabile alla categoria «altri»,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.**Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1991.**

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3797/90, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

- 4. Il prezzo fissato per i prodotti sopra denominati "frutti interi" si applica ai frutti interi congelati "IQF" delle classi I o extra (fragole) o della classe "extra" (lamponi). Esso si applica altresì agli altri frutti interi non accompagnati, all'atto dell'immissione in libera pratica nella Comunità, da un certificato che ne indichi la categoria di qualità, vistato da un organismo di controllo polacco o jugoslavo.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1991.

*Per la Commissione***Ray MAC SHARRY***Membro della Commissione*⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 365 del 28. 12. 1990, pag. 22.